



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 554 del 2013, proposto da:

De Blasis Costruzioni S.r.l. e Edilmassimo S.r.l., rispettivamente mandataria e mandante della costituenda A.T.I. con progettista indicato arch. David Fantini, quest'ultimo in proprio e nell'interesse degli altri progettisti ing. Massimo Pagnini, ing. Francesco Lensi, p.i. Maurizio Ferri, arch. Silvia Capaccioli e p.i. Marco Picchianti, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Sergio Paparo e Maurizio Cecconi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Francesco Puccinotti 42;

contro

Comune di Scarlino, rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Grassi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luca Capecchi in Firenze, via Bonifacio Lupi 20;

nei confronti di

D'Errico Costruzioni S.a.s. del Geometra D'Errico Andrea e C., Giannini S.r.l., rappresentate e difese dall'avv. Duccio Maria Traina, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Firenze, via Lamarmora 14;
Alessandra Barillaro, Luca Del Cucco, Davide Gamba, Lorenzo Zoli, Giacomo Casalino;

per l'annullamento

- a) della Determinazione del Dirigente del Comune di Scarlino n. 107 del 22.02.2013, resa dal responsabile del Servizio ing. Roberto Micci in data 22.02.2013, vistata per la regolarità contabile l'8.03.2013 con il quale: 1) venivano approvati i verbali della gara per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la costruzione di un edificio scolastico a Scarlino Scalo ed il verbale della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla prima classificata R.T.I. Capogruppo D'Errico Costruzioni S.a.s.; 2) veniva affidato definitivamente l'appalto integrato alla RTI Capogruppo D'Errico Costruzioni S.a.s. Mandataria e Giannini s.r.l.;
- b) dei verbali della commissione giudicatrice compresi tra la data di apertura del 14.06.2012 e quella del 20 novembre allorchè la commissione predetta ha formato la Graduatoria definitiva e affidato provvisoriamente l'appalto integrato al RTI D'Errico - Giannini;
- c) ogni altro atto precedente e successivo strumentale e funzionale all'affidamento dell'appalto al predetto RTI D'Errico Costruzioni S.a.s. di D'Errico Andrea e C. mandataria e Giannini s.r.l. mandante, ivi compresa la lettera di comunicazione della aggiudicazione definitiva in data 11.03.2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Scarlino e delle controinteressate D'Errico Costruzioni S.a.s. e Gianni S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2013 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con determinazione dirigenziale del 16 aprile 2012, n. 347, il Comune di Scarlino ha indetto la gara per l'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione del primo lotto dei lavori di costruzione di un edificio scolastico nella frazione di Scarlino Scalo, per un importo a base d'asta di euro 1.731.075,38. L'appalto, secondo quanto previsto dal bando, dovrebbe costituire la realizzazione del progetto definitivo fatto redigere dal Comune all'architetto Paolo Bartolini e corredato di capitolato speciale già completo, oltre che della relazione sul rischio idraulico. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi mediante l'attribuzione di un massimo di cento punti ripartiti fra offerta tecnica (criterio di valutazione "A", fino a settanta punti a loro volta ripartiti fra i quattro subcriteri Wa1, Wa2, Wa3 e Wa4), tempo di esecuzione delle prestazioni (criterio di valutazione "B", fino a dieci punti ripartiti fra i due subcriteri Wb1 e Wb2) ed offerta economica (criteri di valutazione "C", fino a venti punti).

Le imprese De Blasis Costruzioni S.r.l. e Edilmassimo S.r.l., le quali hanno partecipato alla gara in costituenda associazione, collocandosi al secondo posto della graduatoria approvata dalla commissione giudicatrice nella seduta del 20 novembre 2012, impugnano – unitamente ai progettisti da esse indicati – l'aggiudicazione definitiva disposta dalla stazione appaltante in favore dell'A.T.I. fra D'Errico Costruzioni S.a.s. e Gianni S.r.l., e ne deducono l'illegittimità sulla scorta di sette motivi in diritto.

Al gravame resistono l'amministrazione procedente e le controinteressate.

Con ordinanza del 24 maggio 2013, il collegio, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di sospensione cautelare formulata dalle ricorrenti con l'atto introduttivo del giudizio, ha ritenuto opportuno addivenire ad una celere fissazione dell'udienza di merito, riservata al definitivo ogni decisione. La causa, inizialmente fissata per il 10 luglio 2013 e differita per essere trattata congiuntamente ad altra impugnativa nei confronti della medesima gara (promossa dalla terza classificata Camardo Costruzioni S.r.l.), è stata pertanto discussa nella pubblica udienza del 25 settembre 2013 e decisa come da dispositivo, depositato in pari data.

Con il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti affermano che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura per non aver reso l'attestazione di sopralluogo e di presa visione del progetto obbligatoriamente richiesta dal disciplinare di gara.

Il motivo è infondato.

Dall'esame del fascicolo dell'offerta presentata in gara dalle società controinteressate si ricava infatti *ictu oculi* che la sottoscrizione apposta in calce all'allegato n. 17 ("attestazione obbligatoria di sopralluogo e presa visione del progetto"), così come i dati anagrafici ivi riportati, sono riferibili a Stefano D'Errico, il medesimo soggetto che in veste di legale rappresentante della D'Errico Costruzioni S.a.s. ha sottoscritto altresì la domanda di partecipazione e tutta la rimanente documentazione di gara. Nessuna incertezza è dunque predicabile in ordine all'identità del sottoscrittore del modulo in questione, mentre l'indicazione del nominativo "Andrea D'Errico" appare imputabile a

una mera svista del compilatore del documento, irregolarità formale che può essere spiegata con l'appartenenza alla medesima compagine sociale sia di Stefano che di Andrea D'Errico (quest'ultimo autore in gara dell'apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006).

Con il secondo motivo, i ricorrenti affermano di non aver rinvenuto, fra i documenti posti a loro disposizione in sede di accesso agli atti del procedimento, le dichiarazioni integrative richieste dalla commissione giudicatrice ed attestanti il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo ai progettisti indicati dall'A.T.I. aggiudicataria; le controinteressate hanno tuttavia dimostrato di aver prodotto dette dichiarazioni integrative in data 9 luglio 2012, e la circostanza trova riscontro nel verbale della commissione di gara del 16 luglio 2012, ove si attesta l'avvenuta presentazione delle integrazioni da parte di una serie di partecipanti, fra cui il raggruppamento D'Errico. La censura, rivelatasi infondata in fatto, sembra essere frutto dell'incompleta evasione dell'istanza di accesso agli atti presentata dai ricorrenti il 18 marzo 2013, che si può ipotizzare essere stata determinata dal trattarsi di documentazione acquisita in corso di gara e per qualche ragione non conservata unitamente alla domanda di partecipazione originaria e relativi allegati.

Con il terzo motivo, è denunciata la mancata sottoscrizione – da parte del raggruppamento aggiudicatario – della relazione sulle offerte tecniche integrative/migliorative del progetto, omissione che ad avviso dei ricorrenti avrebbe dovuto essere sanzionata, a norma del disciplinare di gara, con l'attribuzione di un punteggio pari a zero in ordine al criterio valutativo "A" (offerta tecnica). Il Comune di Scarlino, dal canto suo, replica alla censura producendo in giudizio copia della relazione tecnica in questione debitamente sottoscritta dai legali rappresentanti e direttori tecnici delle controinteressate.

Il raffronto tra le copie che le parti hanno prodotto della relazione tecnica in questione mostra alcune differenze tra i due documenti, tali da far presumere che essi non rappresentino il medesimo originale. In particolare, la copia che i ricorrenti assumono di aver ricevuto a seguito dell'accesso agli atti del procedimento, oltre a mancare della copertina, presenta nelle pagine 2, 8 e 20 uno o due righi iniziali che nella copia prodotta dal Comune mancano, comparando come righi finali delle pagine precedenti 1, 7 e 9 (ad esempio, la pagina 8 della copia prodotta dai ricorrenti inizia con il rigo ove si legge "a Perdite per riflessione", che nella copia del Comune chiude invece la pagina 7). Se però si considera che i concorrenti avevano l'obbligo di presentare la propria documentazione in formato cartaceo (par. 2.1 del disciplinare), che la produzione di una relazione tecnica composta di venti fogli oltre alla mascherina è attestata dall'A.T.I. D'Errico con la dichiarazione di cui all'allegato n. 13 e che la verifica del contenuto della busta "B" della medesima A.T.I. D'Errico ha avuto esito positivo (seduta del seggio di gara del 16 luglio 2012), l'esistenza sin dall'inizio quantomeno di un originale cartaceo della relazione non può essere messa in dubbio.

Ciò posto, la prova che l'originale della relazione tecnica contenuto nella busta "B" delle controinteressate mancasse delle sottoscrizioni non può essere tratta dalla copia fotostatica prodotta in giudizio dai ricorrenti, non essendovi certezza che quest'ultima – difforme, lo si ripete, dalla copia prodotta dal Comune – rappresenti effettivamente il documento originale esaminato dalla commissione di gara. In questo senso, non può infatti considerarsi decisiva l'attestazione di conformità rilasciata dall'amministrazione resistente il 20 marzo 2013, nel rispondere all'istanza di accesso dei ricorrenti, la quale non soltanto si riferisce ad una "copia informatica" senza chiarire se ricavata da un originale cartaceo o, a sua volta, da un originale informatico ovvero da una copia informatica di originale cartaceo, ma, soprattutto, è sprovvista dei requisiti prescritti dagli artt. 18 e 20 del D.P.R. n. 445/2000 per l'autenticazione delle copie. In mancanza di attendibili elementi di riscontro, non è dunque possibile affermare la non genuinità della relazione tecnica prodotta in giudizio dal Comune resistente, la cui gestione "disordinata" dei documenti di gara deve essere tuttavia stigmatizzata e rende comunque opportune verifiche

ulteriori da svolgersi, secondo le modalità che saranno indicate, in una con il riesame delle offerte: questo sarà infatti necessitato dalla fondatezza delle censure esaminate qui di seguito.

Con il quarto motivo, i ricorrenti – premesso che l'impostazione della gara consentirebbe ai concorrenti non di modificare le scelte risalenti al progetto definitivo redatto dall'arch. Bartolini, ma solo di integrare e migliorare tali scelte – lamentano che l'offerta tecnica del raggruppamento aggiudicatario, premiata dalla commissione con il massimo dei punti in relazione al subcriterio valutativo Wa1 ("Interventi di completamento piano terra"), conterrebbe interventi non ammessi dal disciplinare perché modificativi del progetto definitivo, mentre, per altri aspetti, non presenterebbe alcuna proposta migliorativa, limitandosi al minimo indispensabile richiesto dalla legge di gara; il che, anche alla luce del punteggio inferiore ingiustificatamente attribuito all'offerta dell'A.T.I. De Blasis, integrerebbe i vizi della disparità di trattamento, della violazione della *par condicio* e della trasparenza, del difetto di correttezza, logicità e ragionevolezza della motivazione e dell'assenza stessa di motivazione.

Con il quinto, sesto e settimo motivo, analoghe doglianze sono dirette nei confronti dei giudizi espressi dalla commissione in applicazione dei rimanenti subcriteri valutativi previsti dal bando. Segnatamente, in ordine al subcriterio Wa2 ("Contenimento energetico") è dedotta l'insufficienza della motivazione posta a corredo dei punteggi, mentre per il subcriterio Wa3 ("Interventi opere esterne – area a verde") si evidenzia come l'intervento proposto dall'A.T.I. aggiudicatario riguardi spazi in buona parte diversi da quelli indicati dal disciplinare di gara, e pertanto *in parte qua* non avrebbe dovuto essere neppure preso in considerazione dalla commissione, la quale, per di più, ne avrebbe trascurato le evidenti carenze, al punto di assegnare alle controinteressate il punteggio massimo, perpetrando così la propria condotta non imparziale.

L'illegittimità più manifesta si anniderebbe, peraltro, nella valutazione relativa al subcriterio Wa4 ("Interventi opere esterne – parcheggio"), giacché la proposta delle aggiudicatarie prevedrebbe una ubicazione del parcheggio non coincidente con quella di cui al progetto definitivo dell'arch. Bartolini, in pieno contrasto con la *lex specialis*, presentando altresì una serie di aspetti tecnici negativi dovuti allo spostamento. Della difformità della proposta dal progetto definitivo, e dei connessi inconvenienti tecnici, la motivazione resa dalla commissione non farebbe tuttavia alcun cenno, limitandosi a un apodittico giudizio di attendibilità dell'offerta.

Le censure, come già anticipato, sono fondate per quanto di ragione.

Per giurisprudenza consolidata, il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione solo quando siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, i quali non possono limitarsi a prevedere il punteggio massimo attribuibile, ma debbono indicare i subcriteri o subpunteggi sulla base dei quali pervenirsi all'attribuzione del punteggio massimo. L'ampio potere discrezionale di cui le commissioni di gara sono titolari deve pur sempre essere sindacabile sotto il profilo della logicità, razionalità e ragionevolezza, e ciò, in mancanza di criteri predeterminati idonei a rendere manifestamente comprensibile l'esercizio di tale potere, rende necessario il ricorso alla puntuale indicazione delle ragioni di fatto sottostanti ai punteggi attribuiti (da ultimo, cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2013, n. 2032; id., sez. VI, 19 marzo 2013, n. 1600; id., sez. V, 12 giugno 2012, n. 3445).

Nella specie, il bando (par. IV.2) e il disciplinare di gara (par. 3) mettono a disposizione della commissione un massimo di cento punti per la valutazione delle offerte, distribuiti fra tre criteri di valutazione: "A" – Tecniche integrative/Migliorative del progetto (settanta punti), "B" – Riduzione del tempo di esecuzione delle prestazioni (dieci punti), "C" – Offerta economica (venti punti). Per quel che qui interessa, il punteggio massimo assegnato al criterio "A" è ripartito fra i quattro subcriteri Wa1, Wa2, Wa3 e Wa4 senza ulteriori precisazioni, nel senso che per ciascuno dei subcriteri il subpunteggio massimo previsto non è a sua volta ripartito in sottovoci, né sono dettati criteri specifici di attribuzione. La stessa enucleazione del contenuto dei quattro subcriteri (par. 3.1 del disciplinare)

si limita a descrivere l'oggetto delle proposte progettuali da sottoporre al giudizio della commissione (Wa1: il completamento di tutte le opere edilizie ed impiantistiche del piano terra dei locali destinati all'infermeria e al laboratorio; Wa2: sistema di auto produzione con pannelli solari termici e fotovoltaici da posizionare sulla copertura, comprese tutte le opere edilizie ed impiantistiche necessarie per il funzionamento e la manutenzione dell'impianto; Wa3: realizzazione di un'area verde a scopo ludico-ricreativo nelle zone laterali al camminamento dell'accesso principale; Wa4: realizzazione di un'area destinata a parcheggio a servizio dell'immobile scolastico), ma non contiene alcuna indicazione circa il "peso" da attribuire ai diversi elementi della proposta, lasciando perciò alla commissione di gara una discrezionalità talmente ampia da rendere attuale l'obbligo, sancito dalla giurisprudenza, di integrare il punteggio numerico con idonea motivazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 3445/2012, cit., che affronta un caso sostanzialmente sovrapponibile al presente).

Pur mostrandosi consapevole di tale obbligo, la commissione di gara non l'ha però assolto adeguatamente. I giudizi raccolti nell'allegato B al verbale del 2 agosto – 7 novembre 2012 si riducono, infatti, alla sintetica rappresentazione degli elementi progettuali caratteristici di ciascuna offerta tecnica, suddivisi per sottocriterio e non accompagnati da alcun commento, fatta eccezione per l'offerta dell'A.T.I. D'Errico, ove le singole voci cui la valutazione si riferisce sono chiuse dall'annotazione "stima attendibile", ovvero "stima buona": annotazione, per inciso, invero incomprensibile se riferita alla valutazione tecnica e adatta, piuttosto, a una valutazione di tipo economico. Per tutte le offerte, dunque, la valutazione vera e propria – racchiusa nelle "note" finali – si esaurisce nell'espressione di un giudizio sintetico ("buono", "ottimo", "eccellente") che la commissione riferisce a "chiarezza espositiva ed argomentazioni tecniche" (vale a dire ai profili formali e sostanziali delle offerte), non supportato da argomenti che permettano di verificare la congruità.

In altre parole, per come formulati, i giudizi espressi dalla commissione di gara consentono al più di comprendere quali elementi dell'offerta abbiano formato oggetto di particolare considerazione da parte della commissione, ma non il perché delle valutazioni, che, lo si ripete, si riducono all'espressione di un giudizio sintetico, e poi di un punteggio numerico, senza che le ragioni del maggiore o minore apprezzamento riservato alle singole proposte siano attendibilmente desumibili – né in assoluto, né in ottica comparativa – dalle componenti progettuali che la commissione ha ritenuto di volta in volta di evidenziare. E le rilevate carenze motivazionali appaiono ancora più significative se si ha riguardo all'incoerenza del giudizio di sintesi assegnato alle controinteressate rispetto ai giudizi che chiudono le singole voci valutative, non essendo chiaro come la commissione sia passata da una stima "attendibile" (per Wa1, Wa3 e Wa4) o "buona" (per Wa2) al giudizio conclusivo di eccellenza generalizzata per ciascuno dei subcriteri.

Si aggiunga poi, nel dettaglio delle singole valutazioni, che esaminando l'offerta dell'A.T.I. D'Errico in relazione al criterio Wa1 la commissione mostra di aver attribuito importanza ad elementi quali l'impianto di irrigazione del patio interno, ovvero la colorazione della facciata, inseriti dalle controinteressate nei soli allegati grafici alla relazione tecnica, ma che possono al più considerarsi complementari rispetto all'oggetto principale del criterio in questione. L'equivoca dicitura adoperata dal disciplinare ("completamento di tutte le opere edilizie ed impiantistiche del piano terra dei locali destinati all'infermeria e al laboratorio"), benché non permetta di affermare l'estraneità al criterio di ogni altro intervento sui rimanenti spazi situati al pianterreno, nondimeno pone l'accento sull'esigenza che il progetto riguardi innanzitutto il completamento del laboratorio e dell'infermeria; e, del resto, che in gara il criterio Wa1 sia stato interpretato in questo senso dalla stessa A.T.I. D'Errico si ricava con tutta evidenza dall'esame dell'offerta, che nella parte espositiva descrive unicamente la proposta di completamento di quei locali, salvo offrire di estendere all'intera scuola la pavimentazione in linoleum proposta per questi due ambienti, mentre l'offerta della tinteggiatura a colori e dell'irrigazione del patio si ritrovano, come detto, nei soli

elaborati grafici di accompagnamento (oltre che, per la tinteggiatura, in chiusura della relazione).

Ne discende che il giudizio di “eccellente” attribuito alla proposta D’Errico, finisce per apparire riconducibile al peso rivestito da elementi che avrebbero dovuto essere di corredo (pavimentazione in linoleum dell’intera scuola, tinteggiatura della facciata, irrigazione del patio), laddove sull’oggetto principale della proposta stessa la commissione osserva soltanto “completamento di tutta la superficie come da progetto”, vale a dire senza l’apporto di alcun miglioramento/integrazione, al contrario della proposta De Blasis, il cui carattere migliorativo dei locali destinati a laboratorio e infermeria è invece riconosciuto dalla stessa commissione. È, peraltro, appena il caso di ribadire che l’attribuzione del punteggio in questione avrebbe dovuto riflettere unicamente valutazioni di stampo tecnico, mentre l’inadeguata motivazione del giudizio, e il tenore letterale delle espressioni utilizzate dalla commissione, lasciano adito al dubbio che quest’ultima possa essersi lasciata condizionare da fattori “quantitativi” (l’aggiunta di prestazioni a costo zero per la stazione appaltante) attinenti, invece, alla convenienza economica delle offerte.

Ancora, i giudizi espressi dalla commissione sul criterio Wa2 sembrano penalizzare la mancanza, nella proposta De Blasis, dell’impianto solare termico, ma non chiariscono perché l’impianto proposto dalle controinteressate sia stato considerato complessivamente migliore, tenuto conto del fatto che il progetto dei ricorrenti presenta l’almeno apparente vantaggio di evitare la realizzazione della centrale termica, con conseguente ampliamento degli spazi esterni disponibili. Allo stesso modo, la motivazione del punteggio attribuito per il criterio Wa3 è meramente compilativa delle proposte rispettivamente formulate dalle imprese concorrenti e non consente di ricavarne le ragioni della preferenza accordata al progetto delle controinteressate con riferimento all’oggetto specifico del criterio (la realizzazione di un’area verde a scopo ludico-ricreativo nelle zone laterali al camminamento dell’accesso principale); quel che pare evidente, di contro, è la disparità di trattamento in cui la commissione è incorsa, inserendo nella valutazione della sola offerta D’Errico una serie di elementi progettuali non direttamente afferenti all’oggetto del criterio, ma alla definizione degli spazi esterni antistanti l’edificio scolastico (panche, portabiciclette, pensilina, sistemazione completa della piazzetta), che pure sono presenti – con contenuti diversi – anche nella proposta De Blasis (si vedano le pagg. 22 – 24 della relazione tecnica dei ricorrenti).

Infine, l’inadeguatezza della motivazione è addirittura palese relativamente al criterio Wa4, posto che la commissione, nel compilare il consueto, conciso elenco degli elementi offerti dalle concorrenti, si limita a prendere atto dello spostamento dell’area di parcheggio proposto dall’A.T.I. D’Errico, senza esternare le proprie valutazioni circa l’ammissibilità dello spostamento stesso alla luce della clausola del disciplinare di gara (par. 2.5.1) che prescrive la compatibilità delle modifiche proposte con il progetto definitivo posto a base di gara e con le autorizzazioni ottenute: valutazioni tipicamente tecnico-discrezionali, la cui mancanza non può certo essere supplita *a posteriori* dal giudice attraverso le considerazioni contenute negli atti difensivi del Comune e delle controinteressate.

Le considerazioni espone conducono all’accoglimento del ricorso ai fini del rinnovo della valutazione delle offerte tecniche presentate dai raggruppamenti capeggiati dalle imprese D’Errico e De Blasis, con assorbimento di ogni residuo profilo di impugnazione. Non può invece essere accolta la domanda volta al conseguimento dell’aggiudicazione, svolta dai ricorrenti in via principale, ma implicante l’inammissibile sostituzione del giudice nell’esercizio di poteri amministrativi discrezionali. Il riesame dovrà peraltro essere preceduto dalla verifica e dall’attestazione, ad opera della stazione appaltante, della corrispondenza fra l’originale della relazione tecnica presentata in gara dall’A.T.I. D’Errico e la copia prodotta in giudizio dal Comune come documento n. 8, con contestuale indicazione della provenienza della copia rilasciata agli odierni ricorrenti in sede di accesso agli atti.

Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune e delle controinteressate, e sono liquidate come in

dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnato provvedimento di aggiudicazione.

Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese processuali, che pone a carico di ciascuna nella misura di euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)